

**DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2022**

**18/2022/R/IDR**

**PROROGA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO VOLTO ALL'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5309/2021 IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1188<sup>a</sup> riunione del 18 gennaio 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR), e il relativo Allegato A (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento", e il relativo Allegato A recante "Metodo Tariffario Idrico – MTI. Schemi regolatori" (di seguito: MTI);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 104/2016/R/IDR, recante “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI-2, delle predisposizioni tariffarie relative all’Ambito Territoriale Ottimale Sarnese Vesuviano per il periodo 2012-2015” (di seguito: deliberazione 104/2016/R/IDR);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda (di seguito: TAR Lombardia) n. 1619/2018 (di seguito: sentenza n. 1619/2018);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5309/2021 (di seguito: sentenza 5309/2021);
- la deliberazione dell’Autorità 7 settembre 2021, 373/2021/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2021 in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 373/2021/R/IDR);
- la comunicazione prot. Autorità 42435 dell’11 novembre 2021, recante “Approfondimenti istruttori ai sensi del punto 2 della deliberazione 373/2021/R/IDR”, inviata dall’Autorità all’Ente Idrico Campano;
- la documentazione trasmessa all’Autorità dall’Ente Idrico Campano con nota prot. Autorità 45087 del 1 dicembre 2021;
- la comunicazione prot. Autorità 46609 del 13 dicembre 2021 recante “Approfondimenti istruttori ai sensi del punto 2 della deliberazione 373/2021/R/IDR relativamente ai Comuni di Casalnuovo di Napoli, Angri, Scisciano e Roccapiemonte” inviata dall’Autorità all’Ente Idrico Campano, informandone i citati Comuni;
- la documentazione trasmessa, all’Autorità e all’Ente Idrico Campano, dai Comuni di Casalnuovo di Napoli, Angri, Scisciano e Roccapiemonte con nota prot. Autorità 47697 del 20 dicembre 2021;
- la nota prot. Autorità 48988 del 27 dicembre 2021 recante “Approfondimenti istruttori ai sensi del punto 2 della deliberazione 373/2021/R/IDR relativamente ai Comuni di Casalnuovo di Napoli, Angri, Scisciano e Roccapiemonte. Comunicazione” trasmessa dall’Ente Idrico Campano.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, all'uopo precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...)”*;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità:
  - *“definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)”* (lettera c);
  - *“predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)”* (lettera d);
  - *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”* (lettera f).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 585/2012/R/IDR, l'Autorità ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, tra l'altro prevedendo - ai fini della determinazione delle componenti dei costi operativi, dei costi delle immobilizzazioni e della componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti da riconoscere nel vincolo ai ricavi del gestore per le annualità 2012 e 2013 - regole di computo differenziate in ragione delle seguenti determinanti:
  - gestore operante in attuazione di un piano d'ambito redatto ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 152/06, avente tariffe commisurate ai costi previsti nel citato documento di programmazione, casistica (di cui al comma 4.1 del MTT) nell'ambito della quale rileva la distinzione tra la fattispecie in cui l'ultimo piano economico finanziario del piano d'ambito, o la sua revisione più recente, sia stato approvato dall'Ente competente in data anteriore al 1 gennaio 2008, e quella in cui sia stato approvato in data successiva al 31 dicembre 2007;
  - gestore operante in assenza di un piano d'ambito redatto ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 152/06, alla data di entrata in vigore della deliberazione

- 585/2012/R/IDR (casistica di cui al comma 4.2 del MTT), avente tariffe commisurate a costi non risultanti dal citato documento di programmazione;
- con riguardo al gestore GORI S.p.A., con deliberazione 104/2016/R/IDR, l’Autorità ha disposto *“ai fini della valorizzazione dei congruagli nell’ambito del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), di concludere, con riferimento al periodo 2012-2013 considerato dal MTT e al periodo 2014-2015 considerato dal MTI, il procedimento di verifica delle predisposizioni tariffarie relative all’Ambito Territoriale Ottimale Sarnese Vesuviano, (...) prescrivendo all’Ente d’Ambito l’adeguamento dei piani economico-finanziari ai valori riportati nell’Allegato A”* alla citata deliberazione 104/2016/R/IDR.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la sentenza 5309/2021, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal Comune di Roccarainola e altri avverso la sentenza 1619/2018, con cui il Tar Lombardia aveva rigettato il ricorso proposto avverso la citata deliberazione dell’Autorità 104/2016/R/IDR;
- in particolare, con la richiamata sentenza 5309/2021, il Consiglio di Stato ha accolto le censure concernenti *“la quantificazione delle tariffe sotto il profilo del difetto di istruttoria”* e - evidenziando come *“la questione riguarda in sostanza la contestata utilizzazione di una formula tariffaria, più favorevole al gestore, prevista per i casi di attuazione del piano d’ambito”*, nonché precisando che *“nel caso di specie non è contestato che il piano d’ambito sia stato adottato nel 2000, mentre è controverso tra le parti che esso abbia avuto attuazione”* – ha ravvisato *“l’esigenza di una istruttoria - in contraddittorio con gli enti appellanti - sullo stato di attuazione del piano quale presupposto per valutare concretamente i costi della gestione ed un eventuale concreta valutazione della situazione determinatasi al fine di individuare l’adeguata tariffazione”*;
- peraltro, la medesima sentenza 5309/2021 ha chiarito che *“la rinnovazione dell’istruttoria non ha alcun contenuto vincolato, essa potrebbe concludere ovviamente anche nel senso di confermare la decisione tariffaria qui annullata solo per difetto di istruttoria ma sulla base di nuovi elementi ossia la verifica puntuale dell’attuazione del piano e della presumibile giustificata modulazione futura degli interventi programmati o sulla base di una più specifica diversa motivazione o, in caso contrario, ove l’Autorità lo ritenesse, potrebbe concludersi per confermare in toto od in parte il disposto annullamento giurisdizionale (che ha solo un effetto conformativo istruttorio in attesa della rinnovazione delle valutazioni tecniche)”*.

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 373/2021/R/IDR, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all’ottemperanza alla sentenza 5309/2021 del Consiglio di Stato in relazione alla rinnovazione dell’istruttoria – limitatamente ai profili sopra richiamati – sottesa alle

determinazioni tariffarie di cui alla deliberazione 104/2016/R/IDR, contestualmente prevedendo che:

- nell'ambito del citato procedimento potessero essere acquisite dai soggetti interessati tutte le informazioni utili allo svolgimento dello stesso;
- il procedimento in parola dovesse concludersi entro il 31 dicembre 2021;
- ai sensi di quanto previsto dalla menzionata deliberazione 373/2021/R/IDR, l'Autorità ha richiesto all'Ente Idrico Campano (al quale i Comuni ricadenti nel pertinente territorio partecipano obbligatoriamente, ai sensi della normativa vigente) di fornire elementi utili a rinnovare l'istruttoria in ordine alle predisposizioni tariffarie relative al gestore GORI S.p.A., per gli anni 2012 e 2013;
- in esito alla citata richiesta, sono state trasmesse all'Autorità informazioni, dati e relazioni dall'Ente Idrico Campano e, successivamente, dai Comuni di Casalnuovo di Napoli, Angri, Scisciano e Roccapiemonte.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Ente Idrico Campano - evidenziando il mancato coinvolgimento dell'Ente medesimo da parte dei Comuni sopra menzionati appellanti - ha rappresentato all'Autorità che *“non si hanno ulteriori elementi ad integrazione di quelli [in precedenza comunicati]”*;
- le relazioni prodotte dall'Ente Idrico Campano e dai Comuni di Casalnuovo di Napoli, Angri, Scisciano e Roccapiemonte contengono osservazioni ed elementi che richiedono ulteriori approfondimenti di natura tecnica e giuridica, al fine di ricondurre tali osservazioni ed elementi nell'ambito di un quadro chiaro e coerente;
- in ragione di quanto riportato al precedente alinea, il termine per la conclusione del procedimento previsto dalla deliberazione 373/2021/R/IDR non si è rivelato adeguato alle esigenze istruttorie.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno prorogare al 15 marzo 2022 il termine di conclusione del procedimento, avviato con deliberazione 373/2021/R/IDR, per la rinnovazione dell'istruttoria sottesa alle determinazioni tariffarie di cui alla deliberazione 104/2016/R/IDR, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 5309/2021

**DELIBERA**

1. di prorogare al 15 marzo 2022 il termine di conclusione del procedimento, avviato con deliberazione 373/2021/R/IDR, per la rinnovazione dell'istruttoria sottesa alle determinazioni tariffarie di cui alla deliberazione 104/2016/R/IDR, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 5309/2021;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

18 gennaio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*